

## SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 127



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 giugno 2018

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacer.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacer.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## S O M M A R I O

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

#### DECRETO 3 maggio 2018, n. 59.

Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (18G00083) . . . . . Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 2018.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri al Ministro dell'interno senatore Matteo Salvini ed al Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali onorevole Luigi Di Maio. (18A03966) . . . . . Pag. 10

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 2018.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dell'onorevole dottor Giancarlo Giorgetti. (18A03968). Pag. 11

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2018.

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio. (18A03967) . . . . . Pag. 11

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'economia  
e delle finanze . . . . .

DECRETO 20 dicembre 2017.

Modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti. (18A03865) . . . . . Pag. 12



<p>DECRETO 24 maggio 2018.</p> <p><b>Modifica dei parametri applicabili alle imprese in contabilità semplificata.</b> (18A03822) .... <i>Pag. 13</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero della salute</b></p> <p>DECRETO 23 marzo 2018.</p> <p><b>Ordinamento della professione di psicologo.</b> (18A03823) .... <i>Pag. 14</i></p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b></p> <p><b>Agenzia italiana del farmaco</b></p> <p>DETERMINA 24 maggio 2018.</p> <p><b>Inserimento del principio attivo pomalidomide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'amiloidosi a catene leggere (AL), in pazienti già trattati con terapia a base di bortezomib e di lenalidomide.</b> (Determina n. 824/2018). (18A03824) .... <i>Pag. 15</i></p> <p>DETERMINA 29 maggio 2018.</p> <p><b>Attività di rimborso alle regioni, tramite meccanismo di pay-back, del medicinale per uso umano «Striverdi Respimat».</b> (Determina n. 843/2018). (18A03905) .... <i>Pag. 16</i></p> <p><b>Comitato interministeriale per la programmazione economica</b></p> <p>DELIBERA 28 febbraio 2018.</p> <p><b>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 capitale italiana della cultura per l'anno 2018.</b> (Delibera n. 17/2018). (18A03863) .... <i>Pag. 18</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b></p> <p><b>Agenzia italiana del farmaco</b></p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Cipla» (18A03849) .... <i>Pag. 19</i></p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia» (18A03850) .... <i>Pag. 20</i></p>	<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Teva Italia 20 mg» (18A03851) .... <i>Pag. 21</i></p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Teva Italia 40 mg» (18A03852) .... <i>Pag. 22</i></p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Aristò» (18A03853) .... <i>Pag. 22</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b></p> <p>Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2018. (18A03848) .... <i>Pag. 23</i></p> <p>Determinazione dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. (18A03872) .... <i>Pag. 23</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b></p> <p>Conferma dell'autorizzazione alla Società C.S.I. S.p.A. all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili. (18A03861) .... <i>Pag. 24</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero dello sviluppo economico</b></p> <p>Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2017. (18A03864) .... <i>Pag. 24</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Segretariato generale della Presidenza della Repubblica</b></p> <p>Revoca per rinuncia di decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (18A03862) .... <i>Pag. 24</i></p>
--	--



ministri del 27 marzo 1997, è ulteriormente modificata prevedendo, per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, l'applicazione dei parametri sulla base dei dati contabili individuati ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze di magazzino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2018

*Il Ministro: PADOAN*

18A03822

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2018.

### Ordinamento della professione di psicologo.

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo» e, in particolare l'art. 29 che conferisce al Ministro della salute l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della citata legge n. 3 del 2018, che ha inserito nella richiamata legge n. 56 del 1989 l'art. 01 (Categoria professionale degli psicologi) con il quale la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005 n. 221, recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con riconfigurazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;

Visto il comma 1 dell'art. 20 della legge n. 56 del 1989, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera *a*, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza e che la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno;

Visto il comma 11 dell'art. 20 della legge n. 56 del 1989, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera *b*, della citata legge n. 3 del 2018, il quale stabilisce che le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti;

Visto l'art. 9, comma 6, della citata legge n. 3 del 2018, che demanda al Ministro della salute, l'adozione degli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9, commi 4, 5 e 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Sentito il Consiglio nazionale degli psicologi in data 21 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

#### *Rinnovo dei Consigli territoriali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera *a*, della legge 11 gennaio 2018 n. 3, in fase di prima applicazione le elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno 2019, coincidente con l'anno di scadenza dell'ultimo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in carica alla data dell'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018.

2. I Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali eletti.

Art. 2.


#### *Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi*

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, successivo all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali dell'Ordine medesimo.

Art. 3.

#### *Procedure elettorali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 11, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera *b*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221.



Art. 4.

*Invarianza di oneri*

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

*Il Ministro: LORENZIN*

*Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018*

*Ufficio controllo atti MIUR, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 1425*

18A03823

---